

STATUTO

**CASTELVECCHIO SOC. COOP.
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA A. MERLONI
12/B-C

Numero REA: AN - 116163

Codice fiscale: 01201500426

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2004 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
ALL' ATTO DEL 4-2-2004
REP. 913 / 178

STATUTO – COOPERATIVA

TITOLO 1

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1

La Cooperativa si denomina: "CASTELVECCHIO SOC. COOP. SOCIALE A R. L.".

Articolo 2

La Cooperativa ha sede in Fabriano. Con delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

L'indirizzo attuale è posto in Fabriano, via della Ceramica n. 18; il mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto, ma in tal caso gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione dell'avvenuta modificazione presso il Registro delle Imprese.

Articolo 3

La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2040, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:

- la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli ed anche la ricerca dell'utopia; operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento;

- scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità, per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro una attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale, lavorativo di persone che si trovano in stato di bisogno, handicap o emarginazione.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme alla attività ed alla gestione della Cooperativa

Per il raggiungimento degli scopi, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Articolo 5

La Cooperativa si prefigge, nell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1) lo svolgimento di attività diverse finalizzate esclusivamente all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate ai sensi delle normative previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e legge 31 gennaio 1991 n. 59;

2) promozione e gestione dei corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo C.E.E. degli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli; per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nella:

- a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;

- b) conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;

- c) erogazione di servizi a privati, imprese e non ed, in particolare ad enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni ed U.L.S.S.

La Cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al proseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

TITOLO 2

Articolo 6 – I SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli

scopi sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 6 bis – SOCI VOLONTARI

Oltre ai requisiti previsti dall'art. 6 i soci volontari per essere accolti in un apposita sezione del libro soci debbono prestare la loro attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 7

Che desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
- b) motivi della richiesta;
- c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Articolo 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata e comunicata all'interessato il quale, in caso di rigetto, può avvalersi della facoltà indicata dall'art. 2528 del codice civile. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta; non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, il socio può essere escluso a norma di legge e dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 9

I soci sono obbligati:

- a – al versamento della quota sottoscritta;
- b – ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c – a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione; nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto al valore nominale.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e la legge, legittimano il recesso. Si applica in tal caso l'art. 2532 del codice civile.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o dissordini tra i soci;
- d) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Articolo 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO 3

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 14

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote, del valore minimo di euro 25 (venticinque) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di euro 25.

Articolo 15

Le quote non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo, con effetto verso la società se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Trova piena applicazione in tal caso l'art. 2530 del codice civile.

TITOLO 4

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – DESTINAZIONE UTILI

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione.

La relazione degli amministratori oltre quanto disposto dall'art. 2428

deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non soci e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Articolo 18

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- il 3% degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- il residuo 97% al fondo di riserva ordinaria.

Resta salva la possibilità di deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO 5 ORGANI SOCIALI Articolo 19

Sono organi della Cooperativa :

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Collegio dei Sindaci;
- D) il Revisore Contabile.

Articolo 20 – A) ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- 2) approva il bilancio di esercizio con la relazione degli amministratori;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori nonchè sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni 6 mesi per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui al n. 1 comma, nonchè entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 21

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle modalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi però alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla sua trasformazione, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tutti i soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Articolo 23

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta; in caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte; le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere mandatari nè gli amministratori, nè gli impiegati della società.

Articolo 24

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno 5 soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.

L'Assemblea su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario e di 2 scrutatori: il Segretario può essere an-

che una persona non socio.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili, fatti salvi i limiti imposti a tale proposito dalla legge. L'eventuale compenso spettante agli Amministratori viene stabilito a norma di legge dall'Assemblea; agli Amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni. L'assemblea potrà anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° c. del C.C., all'Amministratore revocato non compete alcun diritto di risarcimento del danno.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche non amministratore.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, da spedirsi o recapitarsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi almeno un giorno prima della riunione ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione degli Amministratori intervenuti, a parere favorevole dei Sindaci presenti.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si provvede ad una nuova votazione. Nel caso prevalga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, e ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi, purchè nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Articolo 30

La rappresentanza sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali, la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31

Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, e comunque nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, si provvederà alla nomina del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Essi durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ne determinerà altresì il compenso.

Articolo 32

Il Collegio Sindacale ha tutti i poteri ed è soggetto a tutti i doveri previsti dalla legge. In particolare controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio deve altresì accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono, in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Articolo 33

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee, e durante un esercizio sociale a 2 adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'Ufficio.

Articolo 34

D) REVISORE CONTABILE - Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, si potrà procedere alla nomina di un Revisore Contabile. Questi avrà i poteri indicati nell'art. 2409-ter del codice civile. E' comunque escluso, in tal caso, l'obbligo di nominare la società di controllo contabile prevista dalla stessa norma.

L'assemblea che lo nomina, provvede anche a determinarne il compenso.

TITOLO 6

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 35

E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento delle cooperative.

Nel caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO 7

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 36

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

Articolo 37

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.

Firmato: Michele Salari

Firmato: Cesare Ottoni

* * *

Registrato a Fabriano il 20 febbraio 2004, al n. 123, serie 1; esatti euro 133,24.

* * *

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA, AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N. 2 / 9805 DEL 23.3.1993 DEL MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

* * *

Copia su supporto informatico, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dall'art. 20, comma 3, del D.P.R. 28.12.200, n. 445, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.